

CONSIGLIO REGIONALE DELLA SARDEGNA

PROPOSTA DI LEGGE

N. 306

presentata dai Consiglieri regionali
MULA - MURA - SAIU - OPPI - CANU - COCCIU - CAREDDA - LAI - GANAU

il 22 dicembre 2021

Modifiche alla legge regionale n. 17 del 2021 in materia di misure urgenti

RELAZIONE DEI PROPONENTI

La presente proposta di legge contiene alcune disposizioni che consentono la effettiva realizzazione di importanti misure adottate con la legge regionale n. 17 del 2021.

L'articolo 1, in considerazione delle difficoltà oggettive rappresentate da alcuni beneficiari dei contributi di cui alla legge regionale n. 17 del 2021, consente agli stessi beneficiari di realizzare gli interventi anche nel corso del 2022.

L'articolo 2 contiene una modifica normativa che si rende necessaria al fine di rendere coerente la disposizione di cui alla l.r. n. 17 del 2021 in materia di fondo speciale per gli incendi, con la legislazione vigente in materia di calamità naturali.

L'articolo 3 esclude il cofinanziamento a carico delle associazioni culturali destinatarie dei progetti finanziati con la l.r. n. 17 del 2021 al fine di garantire un effettivo sostegno del comparto messo a dura prova dell'emergenza sanitaria.

Gli articoli 4 e 5 disciplinano, rispettivamente, la norma finanziaria e l'entrata in vigore.

TESTO DEL PROPONENTE

Art. 1

Proroga dei termini per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale n. 17 del 2021

1. In considerazione del perdurare della situazione di emergenza sanitaria determinata dal Covid-19, il termine per la realizzazione degli interventi di cui alla legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 (Disposizioni di carattere istituzionale-finanziario e in materia di sviluppo economico e sociale) è prorogato al 31 dicembre 2022.

Art. 2

Modifiche all'articolo 1 della legge regionale 22 novembre 2021, n. 17 in materia di calamità naturali

1. Nel comma 6 dell'articolo 1 della legge regionale n. 17 del 2021 le parole "interventi strutturali" sono sostituite con le parole "interventi urgenti".

Art. 3

Interventi in materia di cultura

1. I progetti finanziati con la legge regionale n. 17 del 2021 aventi come destinatari associazioni culturali, in quanto finalizzati a sostenere il comparto e contenere gli effetti del Covid, non sono soggetti e non necessitano del cofinanziamento dell'organismo.

Art. 4

Norma finanziaria

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

Art. 5

Entrata in vigore

1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione autonoma della Sardegna (BURAS).